

N. 3718

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PINTO, FOLLIERI, RESCAGLIO, RUSSO, SENESE, BERTONI, DE GUIDI, CALVI, BONFIETTI, CIRAMI, SCOPELLITI, PINGGERA, MELONI, FUMAGALLI CARULLI, PETTINATO, CONTESTABILE, VERALDI, DIANA Lino, GASPERINI, ROBOL, ZILIO, PALUMBO, LUBRANO di RICCO, SALVATO, COVIELLO, MISSERVILLE, PERA, MACERATINI, BATTAGLIA, GRECO, VALENTINO, CARUSO Antonino, CALLEGARO, PREIONI, PERUZZOTTI, ERROI, MARCHETTI e LO CURZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1998

Libro primo del codice penale

La pagina 4 si intenda sostituita dalla seguente:

«ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di riscrivere il codice penale - ormai «vecchio» di circa 70 anni - venne sentita e dichiarata ancor prima che il secondo conflitto mondiale si fosse definitivamente concluso. In effetti - come in seguito sarà meglio evidenziato, richiamando le molteplici proposte e le iniziative di riforma, ripercorrendone le varie fasi - la prima istanza di modifica del codice penale risale al 1944. Ed allora non erano ancora trascorsi tre lustri dall'emanazione dell'insieme delle norme che già si intendeva emendare; ma avanzava la consapevolezza della natura autoritaria e «fascista», almeno in più parti, del codice, avvertita non solo per l'epoca in cui era stato emanato, ma perchè pregnante in molti dei suoi contenuti della ideologia del regime allora imperante e che l'ingegno innegabile del suo autore, Arturo Rocco, aveva saputo con rigore scientifico trasfondere in norme.

Quei contenuti apparivano in contrasto incompatibile con i principi di democrazia e libertà che si delineavano, ed ai quali con forte motivazione etica e culturale si cominciava a dare forma e sostanza per farli poi confluire nella Carta costituzionale del 1948.

Ma la evidente complessità tecnica dell'azione di riforma e le vicende che hanno accompagnato il pur lungo percorso della realizzazione della democrazia compiuta nel nostro Paese, hanno gravemente rallentato l'azione del Governo e del Parlamento, non rimasti inattivi nella formulazione di generali ipotesi complessivamente riformatrici dell'intero sistema penale.

Ciò non significa che il codice sia rimasto comunque immodificato ed intatto, perchè un'azione di riforma, in tutto parziale e di certo non omogenea, è stata nel frattem-

po svolta dalla magistratura di legittimità, dalla Corte costituzionale ed anche dal legislatore.

Nella XII legislatura, il sentire sempre più intollerabile la continuità della vigenza del Codice Rocco e l'avvertire ancor più irrinunciabile l'urgenza della sua riforma spinsero la Commissione giustizia del Senato (ed in particolare un suo autorevole componente, il senatore Roland Riz) ad assumere un'iniziativa di grande interesse. Di certo «originale», se non addirittura «anomala», esemplare però testimonianza di sensibilità giuridica e culturale, oltre che forte richiamo al senso di responsabilità del Parlamento.

È dunque in questo spirito che appare utile ed anzi doveroso riproporre all'attenzione del Senato il disegno di legge così come predisposto dal senatore Riz e dagli altri senatori che concorsero a redigerlo ed esaminarlo, con la particolare procedura di cui ora si darà breve cenno.

È ben noto che le Commissioni parlamentari esaminano e deliberano, in sede referente, redigente o deliberante i singoli disegni di legge, proposti dal Governo o dalle espressioni parlamentari. Nel caso di specie, invece, fu la Commissione giustizia del Senato ad istituire un Comitato di studio specifico per la riforma del libro I del codice penale ed a formalizzare, una volta conclusi i lavori del Comitato stesso, la proposta alla Presidenza del Senato. Caso, questo, per quanto a nostra conoscenza, più unico che raro.

Perciò, come già preannunciato, e dopo le esposte brevi considerazioni di preambolo, si sussume integralmente nel presente disegno di legge il contenuto di quello redatto dal Comitato Riz e ciò per non disperderne il significato ed attivare al»